

GESTIONE DEI RIFIUTI DA ATTIVITÀ ESTRATTIVE

Si segnala l'emanazione in G.U. del 07 luglio u.s. del D.lgs. del 30 maggio 2008 n. 117, rubricato "Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie e che modifica la direttiva 2004/35/CE".

Il provvedimento, emanato in attuazione della Direttiva 2006/21/Ce, entra in vigore il 22 luglio 2008 e stabilisce misure, procedure e azioni per prevenire e ridurre gli effetti negativi su salute e ambiente in merito alla **gestione dei rifiuti prodotti dalle industrie estrattive**.

Il **campo di applicazione** del decreto in oggetto riguarda la gestione dei rifiuti derivanti dalle attività di prospezione o di ricerca, di estrazione, di trattamento e di ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento di cave, all'interno di cantieri estrattivi e strutture di deposito dei rifiuti medesimi. Sono **esonerati** e rimangono assoggettati alle rispettive discipline di settore:

- i rifiuti che non derivano direttamente da operazioni di estrazione;
- i rifiuti di estrazione e di trattamento offshore delle risorse minerali;
- inserimento e reinserimento di acque sotterranee ex articolo 104 c. 2, c. 3, c. 4 del D.lgs. 152/2006;
- rifiuti radioattivi ex Dlgs 230/1995.

Aderente a:



Viene previsto un **regime semplificato** nel caso di produzione di rifiuti inerti e della torba e alla terra non inquinata derivanti dalle operazioni di prospezione, ricerca, di estrazione, di trattamento e stoccaggio (non si applicano gli art. 7, 8, 11 c. 1 e 3, art. 12, art. 13 c. 6, art. 14 e art. 16.); un regime di riduzione degli adempimenti e deroga da parte dell'autorità competente in particolari casi di deposito di rifiuti non pericolosi derivanti dalla prospezione e dalla ricerca di risorse minerali, di rifiuti inerti non pericolosi (art. 2, c. 4 e c. 5).

IT-25134 BRESCIA
Nr. 22156-01



Il principale soggetto obbligato al rispetto delle disposizioni è l'**operatore**, definito come *"l'imprenditore di miniere o cava, o il titolare di permesso di prospezione o di ricerca o di concessione di coltivazione o di autorizzazione di cava"* (il titolare di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 "Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della Direttiva 92/104/CEE relative alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee – G.U. n. 293 del 14/12/1996") o la diversa persona fisica o giuridica incaricata della gestione dei rifiuti di estrazione, compresi il deposito temporaneo dei rifiuti di estrazione e le fasi operative e quelle successive alla chiusura".

In sintesi si riportano le principali disposizioni in capo all'operatore, così come su definito:

- L'operatore pianifica l'attività di gestione dei rifiuti di estrazione elaborando un **piano di gestione dei rifiuti di estrazione**, basandosi sulle migliori tecniche disponibili ed considerando la salvaguardia ambientale sia nella progettazione che nella realizzazione, uso e manutenzione di tutte le strutture di deposito dei suddetti rifiuti (art. 4 e art. 5).
- In caso di **strutture di deposito dei rifiuti di estrazione**, l'operatore deve richiedere e ottenere all'autorità competente apposita autorizzazione (art. 7). L'autorizzazione è

subordinata alla prestazione all'autorità competente di adeguate garanzie finanziarie (art. 14). Le strutture di deposito autorizzate sono soggette a controlli con cadenza almeno annuale (art. 17). Sono previste sanzioni in caso di assenza di autorizzazione, maggiorata se la struttura è classificata di classe A, e per l'inosservanza delle condizioni e delle prescrizioni richiamate nell'autorizzazione rilasciata.

- In caso di **strutture di deposito dei rifiuti di estrazione di categoria A** (classificate secondo i criteri fissati dall'Allegato II) l'operatore deve applicare le disposizioni per prevenire gli incidenti rilevanti disposte all'art. 6 (Individuazione delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione di categoria A e adozione in tutte le fasi -progettazione, costruzione, funzionamento, manutenzione, chiusura - di tutte le misure necessarie per prevenire gli incidenti rilevanti). Le misure previste per adempiere agli obblighi consistono in:
 - integrare del documento di sicurezza e salute redatto ai sensi dell'art. 6, c.1, del decreto n. 624 del 1996 che deve essere allegato in copia al Piano di gestione dei rifiuti da estrazione;
 - mettere in atto un sistema di gestione della sicurezza che attui il documento (in base alle informazioni riportate nell'allegato III- parte I);
 - nomina un Responsabile per la sicurezza incaricato dell'attuazione e della sorveglianza periodica del piano;
 - predisporre il Piano di emergenza interno da adottare all'interno dello stabilimento;
 - fornire le necessarie informazioni all'Autorità competente, contestualmente alla domanda di autorizzazioni della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione, per la redazione di un Piano di emergenza esterno (contiene le misure da adottare al di fuori del sito in caso di incidente);
 - in caso di incidente rilevante adottare le misure previste dal Piano di emergenza interno e la tempestiva comunicazione all'autorità competente.

Sono escluse le strutture già oggetto della specifica disciplina sul rischio di incidenti rilevanti dettata dal Dlgs 334/1999 (ex. "Seveso").

Viene previsto un **regime transitorio** che prevede in particolare per:

- le strutture di deposito dei rifiuti con autorizzazione già rilasciata o in funzione al 1 maggio 2008 è previsto l'adeguamento entro il 1 maggio 2012;
- la predisposizione del piano di emergenza interno la scadenza è prevista entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto;
- la prestazione delle garanzie finanziarie di cui all'art. 14, l'operatore si conforma entro il 1 maggio 2014.

Infine, si segnala come l'art. 15 del decreto in oggetto modifica l'allegato 5 alla parte VI del D.lgs. 152/2006 in merito alla Responsabilità civile in campo ambientale: l'attività di gestione dei rifiuti di estrazione ai sensi della direttiva 2006/21/CE è stata aggiunta nell'elenco delle attività che non fanno sorgere responsabilità oggettiva per il danno ambientale cagionato in assenza di colpa o dolo.

Copia integrale del provvedimento e scaricabile direttamente dal sito dell'Associazione.

Ulteriori informazioni possono essere comunque richieste al servizio ambiente dell'Associazione.